



Comune di Grantorto
Provincia di Padova

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 29 DEL 23.09.2005

SUB A)

**REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI
(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada Art. 46 del relativo
regolamento di esecuzione)**

SOMMARIO

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 Definizione di passo carrabile
- Art. 3 Autorizzazione alla costruzione
- Art. 4 Ufficio Comunale competente
- Art. 5 Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art. 6 Esenzione TOSAP
- Art. 7 Riconoscimento del passo carraio
- Art. 8 Passo carrabile di accesso a piu' proprietà
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Contenuto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 Definizione di passo carrabile.

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 Autorizzazione alla costruzione.

Sulle strade di proprietà comunale, e nei tratti di strade provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelle esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi di costruire o nelle D.I.A. (denuncia di inizio attività).

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4 Ufficio comunale competente.

1. Competenti all'istruttoria delle domande, limitatamente al periodo di regolarizzazione dei passi carrabili e accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono l'Ufficio Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. competente all'istruttoria delle domande nel periodo successivo è l'Ufficio Tecnico Comunale, il cui responsabile è incaricato al rilascio delle autorizzazioni.
3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere le spese di cui all'art. 7 =

Art. 5 Formalità del provvedimento di autorizzazione.

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto del Consiglio Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 6 Esenzione TOSAP

I passi carrabili non sono soggetti a TOSAP.

Art. 7 Riconoscimento del passo carraio.

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dall'ufficio di Polizia Locale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 8 Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 9 Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisce reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun pregiudizio delle più gravi sanzioni che fossero contemplate da altre disposizioni legislative o regolamentari, e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Nei casi più gravi l'Amministrazione Comunale, sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la piena facoltà di dichiarare d'ufficio la "decadenza" della concessione o di promuovere la "revoca".

Art. 10 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.